



San Donà di Piave, 11/11/2022  
Prot. n.0066521

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'AULSS 4 Veneto Orientale, ha adottato la presente determinazione:

**OGGETTO**

INFLUENZA AVIARIA. MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO NEL  
COMUNE DI JESOLO (VE).



Il Direttore UOC Servizio Sanità animale relaziona quanto di seguito riportato:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0020885- 01/09/2022-DGSAF e s.m. e i;

VISTA la nota della Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto prot. n.454484 del 04/10/2022, ad oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Indicazioni su applicazione del dispositivo ministeriale prot. n. 23556-03/10/2022-DGSAF.e in particolare la necessità che, in conformità a quanto indicato all'art. 3 comma 2 del provvedimento ministeriale prot. n. 0020885- 01/09/2022-DGSAF e s.m. e i., su tutto il territorio regionale venga disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto, con le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo ;

VISTA l'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Proroga del divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022;

Con la comunicazione del 10/11/2022 da parte dell'IZS delle Venezie, è stata comunicata l'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda rurale mista del Signor F.V. Via Aleardi, 29 Jesolo (VE);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'Allevamento coinvolto e nei territori soggetti a restrizione , in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;



Si propone quindi, al fine di contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria nel territorio regionale, di adottare un provvedimento per attivare adeguate misure di controllo ed eradicazione, mediante l'istituzione di una zona di protezione e una zona di sorveglianza;

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AULS 4 VENETO ORIENTALE

Preso atto della su estesa relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l'attestazione con cui la medesima assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine della compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamenti (UE);

### **DISPONE**

#### **1) L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento di F.V. CF VNLFC54E15C388A Via Aleardi, 29 nel Comune di Jesolo (VE). La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati in mappa e elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **2) ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con **un raggio di 10 Km** dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Jesolo. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

##### **A. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)**

1. Considerato che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2020/687 l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;
2. Visto che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 136 del 5 agosto 2002, l'autorità competente per la concessione delle deroghe al citato art. 23 del Reg 2020/687 è la Regione;
3. A seguito dell'Unità di Crisi Regionale del 11/11/2022 nel corso della quale la Regione del Veneto, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, ha ritenuto di applicare la succitata deroga prevista dal Reg. 2020/687 nel caso di focolai in allevamenti rurali sotto i 50 capi;
4. Nelle zone di protezione e di sorveglianza di cui agli **Allegati A e B** al presente provvedimento si applicano le seguenti misure previste dall'Art. 3 dall'OPGR n. 91 del